



---

---

trasmissione e-mail

Spett.le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

c.a. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** obbligo per gli assistenti sociali alla formazione continua.

---

---

Con la presente, si porta alla Vostra attenzione che in base al **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)”, **gli assistenti sociali hanno l’obbligo della formazione continua**, così come riportato dalla citata normativa che, all’art. 7 “Formazione continua”, così recita:

*“1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.*

*2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.*

*3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.”.*

Il consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, ha regolamentato tale obbligo alla formazione continua per tutti i professionisti assistenti sociali, secondo l’allegato Regolamento. In base a detto regolamento gli assistenti sociali sono tenuti a conseguire 60 crediti formativi nel triennio 2014/2016 e, il non assolvimento di tale obbligo, comporta un illecito disciplinare che sarà, pertanto, sanzionato.

Pagina n. 1 di 2



Ci sembra superfluo sottolineare quanto un'accurata formazione continua sia necessaria per consentire agli assistenti sociali di affrontare i continui cambiamenti che le problematiche e i fenomeni sociali di cui si occupano, presentano. Siamo certi che sia anche interesse degli organismi dove gli assistenti sociali operano che gli stessi, siano costantemente aggiornati e siano quindi maggiormente competenti ed in grado di rispondere alle complesse situazioni che affrontano quotidianamente.

A tal fine, si chiede di facilitare l'obbligo formativo degli assistenti sociali che operano presso la Vostra Struttura, invitandoVi a favorire la loro partecipazione agli eventi formativi concedendo i necessari permessi.

Distinti saluti.

**f.to LA PRESIDENTE**  
***Giovanna Sammarco***

GS/ap

Allegato: Regolamento per la formazione permanente degli assistenti sociali.

*Pagina n. 2 di 2*

**Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio**

via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA  
tel. 06 588 22 13 ■ fax 06 58 33 43 57  
www.oaslazio.it ■ e-mail: oas.lazio@tiscali.it